

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Imposta di bollo su fattura elettronica](#)
- ♦ [Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva](#)
- ♦ [Nuove esclusioni dagli ISA per il 2021](#)
- ♦ [Sospensione feriale dei termini in materia tributaria](#)
- ♦ [Check list contributi e altri aiuti](#)
- ♦ [Recupero dell'una tantum di € 200,00 ai dipendenti](#)
- ♦ [Domicilio digitale attribuito d'ufficio](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



- ♦ [Principali adempimenti mese di agosto 2022](#)
- ♦ [Principali adempimenti mese di settembre 2022](#)

Pag. 9

Pag. 12



[In evidenza](#)

TARI DOVUTA ANCHE PER MANCATO UTILIZZO DELL'IMMOBILE

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha stabilito che il pagamento della Tari è dovuto anche se un'impresa non utilizza l'immobile occupato e comunica la chiusura dell'attività economica. Il mancato utilizzo dell'immobile e la disdetta delle utenze non esonerano dal pagamento della tassa rifiuti. Il tributo non è dovuto solo a partire dal momento in cui viene formalmente restituito l'immobile al proprietario.



Imposta di bollo su fattura elettronica

Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11.

La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

La soglia prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell'imposta di bollo dovuta per i primi 2 trimestri dell'anno è stata innalzata da € 250 a € 5.000 dal decreto Semplificazioni, con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023. Pertanto, dal 2023, se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non supererà € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30.09); se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non sarà superiore, complessivamente, a € 5.000, il bollo potrà essere versato entro il 30.11.

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ¹	Scadenza di versamento ²	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ³	Variazione dati da parte del contribuente ⁴
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 250 ⁵ .	15.04	30.04
			Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250 ⁵ .		
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250 ⁵ .	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

Note	^{1.}	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
	^{2.}	In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
	^{3.}	Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
	^{4.}	<ul style="list-style-type: none"> Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
	^{5.}	€ 5.000 per le fatture emesse dal 1.01.2023.



Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**. Il Decreto Semplificazioni ha spostato dal 16.06 al 30.09 il termine di invio della Lipe del secondo trimestre; per gli altri trimestri, la comunicazione continua a dover essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

L'obbligo di invio sussiste **anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito**.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000**. La sanzione è ridotta **alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

- Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:
 - il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)¹.
- Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".

TERMINI

Prima del 22.06.2022		Dal 22.06.2022	
Gennaio-febbraio-marzo:	31.05	Gennaio-febbraio-marzo:	31.05
Aprile-maggio-giugno:	16.09	Aprile-maggio-giugno:	30.09
Luglio-agosto-settembre:	30.11	Luglio-agosto-settembre:	30.11
Ottobre-novembre-dicembre:	28.02 dell'anno successivo	Ottobre-novembre-dicembre:	28.02 dell'anno successivo

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati".

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

I dati acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di **controllarne la coerenza**, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Le informazioni relative alle **incoerenze** dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese **disponibili nel Cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che **hanno registrato esclusivamente operazioni esenti**) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, **soggetti minimi / forfetari**).

Nota¹

I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).



[Nuove esclusioni dagli ISA per il 2021](#)

Nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2022, n. 111 è stato pubblicato il D.M. Economia 29.04.2022, riguardante l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2021. Queste modifiche rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale. In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale: la metodologia statistico-economica utilizzata e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).

CAUSE DI ESCLUSIONE COVID

**Contribuenti
che hanno
subito una
diminuzione
dei ricavi
2021/2019
di almeno
il 33%**

- Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno subito una **diminuzione** dei:
 - **ricavi 2021** di cui all'art. 85, c. 1 esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) Tuir (cessioni / prestazioni di servizi alla cui produzione / scambio è diretta l'attività d'impresa e cessioni di materie prime e sussidiarie / semilavorati / altri beni mobili con esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione);
 - **compensi 2021** di cui all'art. 54, c. 1 Tuir;**di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.**

- In particolare, occorre, in sede di dichiarazione dei redditi, verificare la diminuzione dei ricavi/compensi, confrontando i ricavi 2021 con quelli del 2019; il decreto fa riferimento a **ricavi** e compensi e non al fatturato.
- **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.
- Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il **codice 15**.

**Contribuenti
che hanno
aperto
la partita Iva
dal 1.01.2019**

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019.

- Erano già esonerati per il 2019 poichè usufruivano dell'esonero previsto per il 1° anno di esercizio dell'attività; successivamente sono stati esonerati anche per l'anno 2020.
- Infine, si è stabilito di proseguire con l'esonero anche per l'anno 2021 (in pratica sono esonerati dagli ISA per i primi 3 periodi di imposta, 2019, 2020 e 2021).
- **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.
- Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il **codice 16**.

**Contribuenti
esercitanti
specifiche
attività**

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 allegata alle "Istruzioni parte generale ISA".

- **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.
- Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il **codice 17**.





Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale **il ricorso è inammissibile**. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal **1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le **controversie** relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il "60° giorno")**.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo **si applica**, altresì, ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato**.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
 - dal 1.08;
 - al 31.08.

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno 1.09 deve essere **incluso nel conteggio dei termini**.
- Dal giorno 1.09 (compreso) **iniziano a decorrere i termini**.

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

Scadenze escluse

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
 - adesione ai Pvc;
 - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
 - notifica avvisi di accertamento;
 - notifica avvisi di liquidazione;
 - notifica cartelle di pagamento.





Check list contributi e altri aiuti

Si presenta una check list per il monitoraggio dei principali aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali.

Contribuente		Anno			
Tipologia		Importo	Richiesto	Incassato	Data
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo - Esenzione 2021 Imu per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.	Art. 78, c. 3 D.L. 104/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esenzione 1ª rata Imu 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili".	Art. 1, c. 599 L. 178/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico.	Art. 1, c. 602 L. 178/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.	Art. 1 D.L. 41/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto per le start-up.	Art. 1-ter D.L. 41/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da Covid-19.	Art. 5 D.L. 41/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI.	Art. 6, c. 5 D.L. 41/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria - Esenzione prima rata Imu per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4).	Art. 6-sexies D.L. 41/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto automatico.	Art. 1, cc. da 1 a 4 D.L. 73/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali.	Art. 1, cc. da 5 a 15 D.L. 73/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a € 10 milioni.	Art. 1, c. 30-bis D.L. 73/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estensione credito d'imposta per canoni di locazione.	Art. 4, cc. da 1 a 2 D.L. 73/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estensione credito d'imposta per canoni di locazione.	Art. 4, c. 2-bis D.L. 73/2021	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altro	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata indicazione nel modello Redditi delle somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto inerenti la pandemia Covid-19

dichiara

di non avere richiesto o ricevuto altri contributi a fondo perduto oltre quelli indicati nel presente prospetto.

Luogo e data

Firma cliente





[Recupero dell'una tantum di € 200,00 ai dipendenti](#)

Con il messaggio 2397/2022 l'Inps ha diffuso le istruzioni per l'esposizione, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens del credito derivante dall'anticipazione ai lavoratori dell'indennità una tantum di euro 200 introdotta dal D.L. 50/2022. Per gli aspetti applicativi relativi all'indennità ai lavoratori dipendenti e per l'indennità erogata direttamente dall'Inps ai soggetti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto-legge l'Istituto rinvia a una successiva circolare. Il recupero dell'indennità anticipata ai lavoratori avverrà con le denunce di competenza del mese di luglio 2022. Con il successivo messaggio 2505/2022 l'Istituto precisa cosa debba intendersi per "retribuzione erogata nel mese di luglio".

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, c. 121 L. 234/2021 (esonero contributivo 0,8%), non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200,00.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, cc. 1 (pensioni) e 18 (reddito di cittadinanza).

MODALITÀ OPERATIVE

L'indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e tale erogazione genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens.

L'indennità una tantum è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, cc. 1 e 18.

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

BENEFICIARI

Lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, c. 121, L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità (tale beneficio si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di € 2.692).

Possono accedere al beneficio dell'esonero contributivo e, quindi, al riconoscimento dell'indennità una tantum, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

DICHIARAZIONI DEI LAVORATORI

Non essere titolari delle prestazioni di cui all'art. 32, c. 1 D.L. 50/2022 (pensioni).

Non appartenere a nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza (art. 32, c. 18 D.L. 50/2022).

Se titolari di più rapporti di lavoro, di non avere fatto analogha richiesta ad altri datori di lavoro.



[FAC SIMILE MODULO DICHIARAZIONE INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI \(COMPILABILE\)](#)



[FAC SIMILE COMUNICAZIONE AI LAVORATORI \(COMPILABILE\)](#)



Domicilio digitale attribuito d'ufficio

L'art. 37 D.L. 76/2020 ha previsto che la mancata comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio digitale valido e attivo comporti l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 C.C. in misura raddoppiata, per le società (ossia da € 206,00 a € 2.064,00), e dall'art. 2194 C.C., in misura triplicata, per le imprese individuali (ossia da € 30,00 a € 1.548,00).

DOMICILIO DIGITALE

Il "Domicilio Digitale" è un indirizzo virtuale che sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione: atti, notifiche, avvisi, ecc.

RILASCIO D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE PER LE IMPRESE

Le imprese che non adempiono all'aggiornamento del domicilio digitale, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell'imprenditore.

CASSETTO DIGITALE

- Le imprese inadempienti hanno la possibilità di accedere al cassetto digitale per la consultazione del proprio domicilio e per prendere visione del verbale sanzionatorio.
- **Il domicilio digitale assegnato d'ufficio, attivo solo in ricezione, è accessibile dal rappresentante dell'impresa unicamente tramite il cassetto digitale.**
- In questo modo tutte le pubbliche amministrazioni, e anche i privati, possono raggiungere l'impresa con una Pec, riducendo i costi e i tempi di postalizzazione a beneficio anche dell'ambiente.
- Questo è il primo passo del processo di transizione digitale delle imprese italiane.

COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE

- È possibile per le imprese regolarizzare la propria posizione, comunicando al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale.
- Il servizio "**Pratica semplice**", accessibile via web all'indirizzo <https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici>, consente al legale rappresentante dell'impresa munito di dispositivo di firma digitale, di trasmettere il proprio indirizzo Pec al Registro delle Imprese in maniera semplice e veloce.
- La pratica è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.



[GUIDA PER LE IMPRESE ALLA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE](#)



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2022*

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Scad. 2022	Tributo Contributo	IBDescrizione
Lunedì 1 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
	Accertamento	
	Cassa ragionieri	Mod. A19 - Termine di invio del modello A/19 in relazione ai redditi e ai volumi d'affari prodotti nel 2021.
Martedì 2 agosto	Società non operative	Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica.
Lunedì 15 agosto¹	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.
Martedì 16 agosto	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2022. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2022, mediante il modello F24.



Principali adempimenti mese di agosto 2022* (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 agosto (segue)	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 20ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Inail	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.	
Sabato 20 agosto	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2022.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Lunedì 22 agosto	Imposte dirette	Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, con la maggiorazione. Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Inps	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con la maggiorazione, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione.
Mercoledì 30 agosto	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì 31 agosto	Imposte dirette	Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il termine è stato modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022.	



Principali adempimenti mese di agosto 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 31 agosto (segue)	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 16ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022.
	Inps	Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 6ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	Libro unico del lavoro	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Contenzioso	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Fasi	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2022.

* *Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).*
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--



Principali adempimenti mese di settembre 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2022 (D.L. 132/2014).
Domenica 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Lunedì 5 settembre	POS	Comunicazione - Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico devono comunicare, all'Agenzia delle Entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale. Le transazioni contabilizzate dal 1.09.2022 devono essere comunicate entro il 5.09.2022 (prov. Ag. Entrate 30.06.2022).
Sabato 10 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Giovedì 15 settembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Venerdì 16 settembre		Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2022. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivate dalla dichiarazione annuale con gli interessi.



Principali adempimenti mese di settembre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 settembre (segue)	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 21ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.		
Ragionieri Commercialisti	Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2022.	
	Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2022, mediante il Mod. F24.	
Martedì 20 settembre	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Giovedì 30 settembre	Imposte dirette	Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato.
	Iva	Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2022 (termine modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022).
		Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il termine è stato modificato dall'art. 3 D.L. 73/2022.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 17ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022 . Per chi ha optato per la rateizzazione dei versamenti deve essere effettuato, entro oggi, il versamento della 2ª rata.	
	Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 7ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.	



Principali adempimenti mese di settembre 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 settembre (segue)	Imposta di soggiorno	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni d'imposta 2020 e 2021 (art. 3, c. 6 D.L. 73/2022).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Gruppo Iva	Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2023 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018).
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2022.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2022 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Consulenti del lavoro	ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2022. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2021.
	Dottori commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2021 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2021.
	Pari opportunità	Rapporto biennale - Termine di trasmissione del rapporto biennale 2020-2021 (D.M. 29.03.2022).
	Spese Sanitarie	Trasmissione al STS - Entro il 30.09.2022 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2022 (D.M. 2.02.2022).
5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.	

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	--